

ATTUALITÀ & APPROFONDIMENTI

Aggiornato e integrato il testo del marzo 2018, che risulta, pertanto, sostituito

Stoccare rifiuti in sicurezza il minAmb spiega come fare

di **Attilio Balestreri**
e **Beatrice Toniolo**
B&P Avvocati

La circolare 21 gennaio 2019, n. 1121, offre spunti di gestione operativa. Rispetto alla precedente versione, la nota chiarisce il carattere di indirizzo delle previsioni e riduce le perplessità su contenuti e portata del documento. Ora la palla passa alle autorità, chiamate a emanare le autorizzazioni ambientali affinché siano valutate - e adeguatamente motivate caso per caso - le prescrizioni da introdurre nei provvedimenti di settore

1 Si richiama sul punto il contributo di L. Butti *Stoccaggio di rifiuti: le misure antincendio*, in *Ambiente&Sicurezza* n.5/2018, pag. 76.

Con la circolare 21 gennaio 2019, n. 1121, il ministero dell'Ambiente ha adottato le nuove «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi» che sostituiscono il precedente analogo documento del marzo 2018¹, aggiornandone in parte i contenuti anche alla luce degli approfondimenti svolti sul testo previgente. Il nuovo provvedimento, al pari del precedente, non ha carattere cogente, ma vuole costituire criterio di riferimento per le autorità competenti in fase di autorizzazione degli impianti. Si tratta, ancora una volta, di un testo schematico e puntuale, suddiviso in paragrafi che trattano i diversi aspetti operativi.

L'ambito applicativo

Il provvedimento, come già in passato, è volto a individuare **criteri operativi per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti** al fine di eliminare - o quantomeno ridurre - i ri-

schi (in particolare il rischio incendio) e di uniformare il contesto autorizzativo su base nazionale. L'uniformità del **panorama autorizzativo** è probabilmente l'esigenza maggiormente sentita dagli estensori del documento, che, infatti, ne indicano l'adozione «nelle more dell'emanazione **delle linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni** rilasciate ai sensi degli artt. 208 e 216 prevista dall'art. 195, comma 1 lettera b-bis) del d.lgs. n. 152 del 2006». È noto, infatti, come, pur a fronte di una disciplina nazionale comune che costituisce la "cornice" normativa per le autorizzazioni ambientali (non potrebbe essere altrimenti, essendo la materia ambientale di competenza esclusiva statale), le prassi regionali giochino un ruolo determinante nell'andamento dei procedimenti autorizzativi e nella determinazione dei contenuti dei provvedimenti finali.

Assai rilevante è stato, poi, il rilievo medico assunto nei mesi recenti da eventi incidentali verificatisi negli impianti di gestio-